

Private Suite

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DI TIPO UNIT LINKED A PREMIO UNICO A VITA INTERA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Documento redatto secondo le Linee Guida per contratti semplici e chiari del Tavolo Tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari

Data di realizzazione: Giugno 2025

Sezione 1 - CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Contratto Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato Art. 3 - Conclusione del Contratto ed entrata in vigore Art. 4 - Beneficiari delle prestazioni in caso di morte dell'Assicurato Art. 5 - Cessione del Contratto Art. 6 - Pegno e vincolo del Contratto Art. 7 - Prestiti Art. 8 - Non pignorabilità e non sequestrabilità Art. 9 - Liquidazioni delle prestazioni del Contratto Art. 10 - Diritto di Revoca e Recesso Art. 11 - Tasse e imposte Art. 12 - Politica di collaborazione con le Autorità Fiscali Governative: consenso al rilascio dell'informazioni alle Autorità Fiscali Governative Art. 13 - Provenienza dei premi versati: divieto di utilizzo di somme derivanti da attivita' da riciclaggio di denaro o di evasione fiscale Art. 14 - Violazioni delle dichiarazioni del Contraente; clausola risolutiva espressa e penali da riscatto, blocco dei rimborsi Art. 15 - Legge applicabile, foro competente e procedura di mediazione	3 3 4 5 5 5 5 5 5 7 7 8 8 8
Sezione 2 - CONDIZIONI CONTRATTUALI	
Art. 16 - Durata del Contratto Art. 17 - Premio Art. 18 - Versamenti Aggiuntivi Art. 19 - Fondi assicurativi Art. 20 - Valore unitario delle Quote e informativa in corso di Contratto Art. 21 - Prestazioni previste dal Contratto Art. 22 - Costi Art. 23 - Trasferimento tra Fondi (switch) Art. 24 - Riscatto Totale e Riscatto Parziale Art. 25 - Annullamento del numero di Quote del Fondo Interno attribuito al Contratto Art. 27 - Bonus di Fedeltà Art. 28 - Variazioni contrattuali Art. 29 - Reclami Art. 30 - Rinvio	9 9 9 9 10 11 12 15 16 16 17 18 19
ALLEGATO 1 GLOSSARIO	20

Contratto di Assicurazione sulla vita di tipo Unit Linked"

Data di realizzazione: Giugno 2025

SEZIONE 1: CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Contratto

Private Suite (il "Contratto") è un contratto di assicurazione sulla vita di ramo III (cd. Unit Linked), in base al quale, a fronte del pagamento del Premio, l'Impresa di Assicurazione si impegna a corrispondere la prestazione assicurativa a favore dei Beneficiari designati dal Contraente, in caso di decesso dell'Assicurato.

Il Contratto è emesso da AXA MPS Financial DAC, società regolarmente costituita ed operante sulla base della legge irlandese, con Sede Legale in Irlanda, (l'Impresa di Assicurazione), appartenente al Gruppo assicurativo AXA Italia (iscritto all'albo dei Gruppi assicurativi), a sua volta appartenente al Gruppo assicurativo AXA, ed ha durata a vita intera, con possibilità per il Contraente di corrispondere oltre al Premio Unico anche successivi Premi Aggiuntivi. Il Contratto é collegato sia a Fondi Interni che ad OICR ("Fondi Esterni"), insieme denominati solo "Fondi".

Le prestazioni dovute dall'Impresa di Assicurazione riflettono il valore del Contratto, che è determinato in base al valore delle Quote di uno o più Fondi Interni e/o delle Quote di uno o più Fondi Esterni, prescelti dal Contraente, nei quali è investito il Premio.

Il capitale varia in funzione dell'andamento del Valore delle Quote e da tale andamento dipende il loro rispettivo ammontare rimborsato. Il Contratto non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo, pertanto, le prestazioni corrisposte e il valore di riscatto potrebbero risultare inferiori al premio versato.

Alla data di redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, i Fondi Esterni ed i Fondi Interni nei quali il Contraente può investire, nel numero massimo di 20, sono quelli indicati nell'Allegato 1 delle presenti Condizioni di Assicurazioni.

Per le prestazioni assicurative si rinvia al successivo Art. 21.

Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato, se diverso dal Contraente, devono essere esatte, complete e veritiere.

In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che l'Impresa di Assicurazione non avrebbe dato il suo consenso alla conclusione del Contratto, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, possono comportare – ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice civile – l'annullamento del Contratto ovvero il mancato riconoscimento, in tutto o in parte, delle prestazioni di cui al presente Contratto. In particolare:

a) in caso di dolo o colpa grave:

- impugnare il Contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o le reticenze:
- trattenere il Premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento dell'impugnazione e, in ogni caso, il Premio corrispondente al primo anno;
- restituire, in caso di decesso dell'Assicurato, solo il Controvalore delle Quote acquisite al momento del decesso, se l'evento si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l'impugnazione;

b) ove non sussista dolo o colpa grave:

- recedere dal Contratto, mediante dichiarazione da farsi al Contraente entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o le reticenze:
- se il decesso si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'Impresa di Assicurazione, o prima che l'Impresa abbia dichiarato di recedere dal Contratto, di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

L'Impresa di Assicurazione rinuncia a tali diritti trascorsi sei mesi dalla data di conclusione del Contratto, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato, se diverso dal Contraente, comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute all'Impresa di Assicurazione.

Art. 3 - Conclusione del Contratto ed entrata in vigore

La sottoscrizione del Contratto avviene mediante l'apposito Modulo di Proposta.

L'Impresa di Assicurazione valuta il Modulo di Proposta ricevuto in originale dal Contraente e, in caso di accettazione, investe il Premio totale versato alla sottoscrizione, al netto dei costi di caricamento, nei Fondi di riferimento secondo le modalità previste nel successivo Art. 17.

Il Contratto si intende concluso a Dublino (Irlanda) nel momento in cui l'Impresa investe il Premio iniziale, al netto dei costi di caricamento, e cioè il secondo giorno lavorativo successivo alla data di incasso del Premio (momento in cui tale somma è disponibile sul c/c dell'Impresa, salvo buon fine), oppure il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della Proposta in originale qualora questa sia posteriore alla data di incasso del Premio.

A conferma della conclusione del Contratto, l'Impresa invierà al Contraente la relativa lettera di conferma (Certificato di Polizza).

L'Impresa di Assicurazione dichiara di operare in Italia in regime di Libera prestazione di servizi e, pertanto di essere ammessa a vendere contratti di assicurazione sulla vita soltanto a potenziali Contraenti che abbiano la propria residenza ovvero il loro domicilio in Italia.

La sussistenza del requisito della residenza o del domicilio in Italia in capo al Contraente deve sussistere al momento della Data di sottoscrizione del Modulo di Proposta e per tutta la Durata del Contratto. La sussistenza di tale requisito costituisce elemento essenziale del Contratto e conseguentemente della sua piena validità.

Pertanto, qualora il Contraente non abbia i suddetti requisiti al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta, il Contratto dovrà considerarsi nullo.

Qualora il Contraente fornisca una falsa dichiarazione in merito alla residenza ovvero al domicilio, sarà ritenuto responsabile non solo per aver reso una certificazione non veritiera ma anche per gli eventuali danni cagionati all'Impresa con tale condotta (a mero titolo esemplificativo eventuali sanzioni da parte delle autorità di vigilanza).

Nei casi di cui ai precedenti punti, l'Impresa procederà alla eventuale restituzione del solo controvalore economico delle quote al momento della liquidazione del contratto (che avverrà secondo le modalità previste per il Riscatto totale) che comunque non potrà essere superiore all'ammontare del Premio conferito. In ogni caso l'Impresa si riserva di trattenere l'eventuale somma da restituire fino alla concorrenza della somma ad essa dovuta a titolo di danno.

È fatto salvo il diritto dell'Impresa di agire per il recupero del maggior danno sofferto.

Il Contraente esprime sul Modulo di Proposta la propria preferenza in merito alla modalità con la quale intende ricevere comunicazioni scritte da parte dell'Impresa di Assicurazione. Pertanto, nel corso dell'esecuzione del Contratto, l'Impresa di Assicurazione provvederà ad inviare comunicazioni scritte via posta ordinaria, mediante pubblicazione nell'area riservata disponibile sulla homepage dell'Impresa di Assicurazione e/o mediante mezzi elettronici (ovvero e-mail, SMS), a seconda della preferenza espressa in fase di sottoscrizione dal Contraente. Resta, comunque, ferma la possibilità per il Contraente di modificare, in qualsiasi momento durante la vita del contratto, la modalità prescelta, contattando la Impresa di Assicurazione ai riferimenti riportati di seguito ovvero richiedere alla Impresa di Assicurazione l'invio dell'informativa su supporto cartaceo:

AXA MPS Financial DAC Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin, DO1 HP90- Ireland Numero Verde: 800.231.187 Email: supporto@axa-mpsfinancial.ie

Art. 4 - Beneficiari delle prestazioni in caso di morte dell'Assicurato

Il Contraente è colui che ha il diritto di designare i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione, fatto salvo quanto disposto dal secondo capoverso del presente articolo. È consigliabile designare i Beneficiari in forma nominativa.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 1921 del Codice civile ed in ogni caso, la designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata dal Contraente o dai suoi eredi nei seguenti casi:

- a) dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa di Assicurazione, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- b) dagli eredi dopo la morte del Contraente:
- c) dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto all'Impresa di Assicurazione di volersi avvalere del beneficio.

Ove si verifichi una delle ipotesi di cui sopra e il beneficio sia diventato irrevocabile, le operazioni di Riscatto, pegno o vincolo del Contratto, nonché ogni variazione che abbia effetto sui diritti del Beneficiario, richiedono il preventivo consenso scritto del Beneficiario.

La designazione dei Beneficiari e l'eventuale revoca o modifica degli stessi, debbono essere comunicate per iscritto all'Impresa di Assicurazione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al recapito indicato all' Art. 9. In alternativa la comunicazione può essere inviata all'indirizzo e-mail indicato allo stesso articolo.

La designazione e l'eventuale revoca o modifica possono essere disposte anche per testamento dal Contraente, purché la relativa clausola faccia espresso riferimento al presente Contratto (per esempio attraverso l'indicazione del relativo numero di Proposta).

Ai sensi dell'articolo 1920 del codice civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò comporta che le somme dovute al Beneficiario designato a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario dell'Assicurato, ferme ed impregiudicate le regole di cui all'articolo 1412, comma 2 del Codice civile applicabile in caso di premorienza del Beneficiario designato.

Il Contraente, nel caso manifesti esigenze specifiche di riservatezza, può indicare nel Modulo di Proposta un referente terzo (specificando nome, cognome, indirizzo, e-mail e numero di telefono) diverso dal beneficiario a cui l'Impresa di Assicurazione potrà fare riferimento in caso di decesso dell'Assicurato.

Art. 5 - Cessione del Contratto

Il Contraente può cedere a terzi il Contratto e trasferire, a qualsiasi titolo, il credito derivante dal presente Contratto, solo previa comunicazione e consenso scritto da parte dell'Impresa di Assicurazione.

Nello specifico: il Contraente che intende cedere il Contratto deve presentare all'Impresa di Assicurazione una richiesta di cessione sottoscritta dal Contraente cedente e dal soggetto a cui vuole cedere il Contratto (il cessionario).

AXA MPS Financial Dac, previa valutazione dell'idoneità del nuovo Contraente e qualora acconsenta alla sostituzione, invierà entro 10 Giorni Lavorativi dalla ricezione della richiesta, una comunicazione di accettazione della cessione del Contratto, sia al Contraente cedente che al Contraente cessionario.

Art. 6 - Pegno e vincolo del Contratto

Il Contraente può dare in pegno i crediti derivanti dal presente Contratto, ovvero vincolare il Contratto a favore di terzi. Tali atti diventano efficaci dal momento in cui l'Impresa di Assicurazione ne ha avuto conoscenza mediante comunicazione scritta. L'Impresa di Assicurazione ne effettuerà la relativa annotazione sull'originale del Certificato di Polizza o su apposita appendice, previo invio, da parte del Contraente all'Impresa di Assicurazione, della documentazione attestante la costituzione del pegno o del vincolo, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, firmata dal Contraente e, laddove esistenti, dai Beneficiari la cui designazione sia irrevocabile. In caso di pegno o vincolo, le operazioni di Riscatto richiederanno l'assenso scritto del creditore pignoratizio o vincolatario. Il creditore pignoratizio o il soggetto in favore del quale è costituito il vincolo, potranno esigere dall'Impresa di Assicurazione il pagamento dei crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto garantito e vincolato, previa esibizione del mandato irrevocabile conferito all'Impresa di Assicurazione dal Contraente e, laddove esistenti, dai Beneficiari la cui designazione sia divenuta irrevocabile.

In conformità a quanto disposto dall'art. 2805 del Codice Civile, l'Impresa di Assicurazione può opporre al creditore pignoratizio e al vincolatario le eccezioni derivanti dal Contratto che avrebbe potuto eccepire nei confronti del Contraente.

Art. 7 - Prestiti

Il presente Contratto non prevede la concessione di prestiti.

Art. 8 - Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi, per gli effetti e nei limiti di cui all'articolo 1923 del codice civile, le somme dovute dall'Impresa di Assicurazione al Contraente o al Beneficiario non sono pignorabili nè sequestrabili, nei limiti previsti dalla legge. Sono salve, rispetto ai Premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni.

Art. 9 - Liquidazioni delle prestazioni del Contratto

Con riferimento alla liquidazione delle prestazioni del Contratto, il Contraente o, se del caso, il Beneficiario, sono tenuti a recarsi presso la sede dell'Intermediario presso il quale il Contratto è stato sottoscritto ovvero ad inviare preventivamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente recapito:

AXA MPS Financial DAC

Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street,

Dublin, D01 HP90 - Ireland Numero Verde: 800.231.187

email: supporto@axa-mpsfinancial.ie

i documenti di seguito elencati per ciascuna prestazione, al fine di consentire all'Impresa di Assicurazione di verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento:

- a) in caso di Revoca della proposta:
 - la richiesta di Revoca firmata dal Contraente
 - con l'indicazione del conto corrente bancario sul quale effettuare il pagamento;
 - copia di un valido documento di identità dell'Contraente, o di un documento attestante i poteri di legale rappresentante, nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica;
- b) in caso di Recesso, il Contraente deve inviare all'Impresa di Assicurazione:
 - la richiesta di Recesso firmata dal Contraente :
 - copia di un valido documento di identità del Contraente o di un documento attestante i poteri di legale rappresentante, nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica;

Nei casi indicati alle lettere a) e b), l'Impresa di Assicurazione provvederà ad effettuare il pagamento sul conto corrente indicato sul Modulo di Proposta di Polizza sottoscritto, salvo diversa indicazione da parte del Contraente:

- c) in caso di Riscatto totale, il Contraente deve inviare all'Impresa di Assicurazione:
 - la richiesta di Riscatto totale firmata dal Contraente, con l'indicazione del conto corrente bancario sul quale effettuare il pagamento;
 - copia di un valido documento di identità del Contraente o di un documento attestante i poteri di legale rappresentante, nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica;
 - Dichiarazione di cittadinanza e/o residenza ai fini fiscali negli U.S.A., ed in caso allegare copia del Codice Fiscale statunitense (TIN)
- d) in caso di Riscatto parziale, il Contraente deve inviare all'Impresa di Assicurazione:
 - la richiesta di Riscatto firmata dal Contraente, contenente l'indicazione dell'ammontare che intende riscattare, nonché l'indicazione del conto corrente bancario sul quale effettuare il pagamento;
 - copia di un valido documento di identità del Contraente, o di un documento attestante i poteri di legale rappresentante, nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica;
 - Dichiarazione di cittadinanza e/o residenza ai fini fiscali negli U.S.A., ed in caso allegare copia del Codice Fiscale statunitense (TIN)
- e) in caso di **decesso dell'Assicurato**, il Beneficiario/i deve/devono inviare all'Impresa di Assicurazione:
 - la richiesta di pagamento sottoscritta da tutti i Beneficiari, con l'indicazione del conto corrente bancario sul quale effettuare il pagamento per ciascun beneficiario;
 - copia di un valido documento di identità del/i Beneficiario/i o di un documento attestante i poteri di legale rappresentante, nel caso in cui il/i Beneficiario/i sia/siano una persona giuridica;
 - il certificato di morte dell'Assicurato;
 - indicazione della causa di decesso;
 - copia autenticata del testamento accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l'indicazione (i) della circostanza che il testamento è l'ultimo da considerarsi valido e non è stato impugnato e (ii) degli eredi testamentari, le relative età e capacità di agire;
 - in assenza di testamento, atto notorio (o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) attestante che il decesso è avvenuto senza lasciare testamento e che non vi sono altri soggetti cui la legge riconosce diritti o quote di eredità;
 - decreto del Giudice Tutelare nel caso di Beneficiari di minore età, con l'indicazione della persona designata alla riscossione, e copia di un valido documento di identità dello stesso.
 - Modulo KYC (Know Your Customer) per ciascun beneficiario.

Termini di pagamento:

l'Impresa di Assicurazione, verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal secondo Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione della Richiesta corredata dalla documentazione completa prevista dall'art. 9 delle presenti Condizioni.

Il pagamento sarà effettuato sul conto corrente intestato o cointestato al Contraente (in caso di Riscatto) o ai Beneficiari (in caso di decesso dell'Assicurato), salvo il caso di pagamenti effettuati ai legali rappresentanti di minori o incapaci.

L'Impresa di Assicurazione si riserva il diritto di richiedere tempestivamente l'integrazione della documentazione prodotta nel caso di particolari esigenze istruttorie.

Nei casi di Riscatto totale, parziale, decesso dell'Assicurato e scadenza qualora il conto corrente sia intestato a persona diversa dal Contraente o dai Beneficiari ovvero sia cointestato, è necessario fornire anche I documenti del cointestatario e specificare la relazione con il terzo il cui conto viene indicato.

L'Impresa di Assicurazione esegue i pagamenti richiesti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa all'indirizzo sopra indicato.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire da tale termine, a favore degli aventi diritto.

Alla data di redazione del presente documento, i diritti dei beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Decorso tale termine e senza che l'Impresa di Assicurazione abbia ricevuto alcuna comunicazione e/o disposizione, gli importi derivanti dal contratto saranno devoluti al Fondo costitutivo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze "depositi dormienti".

Qualora il Contraente o gli aventi diritto omettano di richiedere gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione, l'Impresa di Assicurazione è obbligata a versare tali somme al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie così come disposto dalla legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Salvo diversa indicazione degli aventi diritto, i pagamenti verranno eseguiti a mezzo accredito in conto corrente bancario indicato dagli aventi diritto.

In caso di richiesta di Riscatto totale, parziale, decesso dell'Assicurato e scadenza non corredata dalla sopra elencata documentazione, l'Impresa di Assicurazione effettuerà il disinvestimento delle Quote collegate al Contratto alla data di ricezione della relativa richiesta. L'Impresa di Assicurazione provvederà tuttavia alla liquidazione delle somme unicamente al momento di ricezione della documentazione mancante.

Art. 10 - Diritto di Revoca e Recesso

La Proposta di assicurazione può essere revocata fino alle ore 24:00 del giorno in cui il Contratto è concluso, ai sensi dell'Art. 3. In tal caso, l'Impresa di Assicurazione restituirà al Contraente il Premio Versato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di Revoca.

Il Contraente ha diritto di recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione del Contratto, dandone comunicazione scritta all'Impresa di Assicurazione mediante lettera raccomandata A/R, contenente i documenti indicati all' Art. 9 indirizzata ad AXA MPS Financial DAC - Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin, DO1 HP90 - Ireland.

Il Recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto a decorrere dalla data di ricezione della lettera raccomandata A/R da parte dell'Impresa di Assicurazione.

L'Impresa di Assicurazione, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di Recesso, e salvo eventuali Eventi di Turbativa, rimborserà al Contraente il Controvalore delle Quote calcolato come prodotto tra il Valore Unitario delle Quote osservato il Giorno di Riferimento, così come definito all' Art. 20, e il numero delle Quote collegate al Contratto alla suddetta data, con una reintegrazione dei costi indicati agli Artt. 22.1, 22.2 e 22.4.

Art. 11 - Tasse e imposte

Tasse e imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto.

Le seguenti informazioni sintetizzano alcuni aspetti del regime fiscale applicabile al Contratto, ai sensi della legislazione tributaria italiana e della prassi vigente alla data di pubblicazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti che potrebbero altresì avere effetti retroattivi.

Quanto segue non intende essere un'analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali del Contratto. AXA MPS Financial Dac, infatti, non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto. Per ogni valutazione sulle modifiche al trattamento fiscale a seguito di cambio di residenza, domicilio o sede legale sarà a carico del Contraente ottenere un'adeguata consulenza fiscale indipendente, che lo informi delle conseguenze derivanti da tale variazione.

<u>Tasse e imposte</u> Le imposte e tasse presenti e future applicabili per legge al Contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto e non è prevista la corresponsione al Contraente di alcuna somma aggiuntiva volta a compensare eventuali riduzioni dei pagamenti relativi al Contratto.

Il presente Contratto é stato concepito nel rispetto della normativa legale e fiscale applicabile ai Contraenti e agli Assicurati aventi domicilio e residenza fiscale in Italia o, nel caso di persone giuridiche, aventi sede legale e residenza fiscale in Italia. Qualora il Contraente/Assicurato trasferisca la propria residenza o sede legale in un paese diverso dall'Italia, il Contraente potrebbe non avere piu' diritto a versare Premi e il Contratto potrebbe non incontrare piu' i bisogni individuali del Contraente/Assicurato stesso.

Il Contraente/Assicurato deve informare per iscritto AXA MPS Financial DAC di ogni eventuale cambio di residenza, domicilio o sede legale intervenuto nel corso del Contratto verso uno Stato diverso dall'Italia, prima che il cambiamento stesso abbia effetto.

In tal caso, previo assenso da parte del Contraente/Assicurato, AXA MPS Financial Dac può trasferire i dati personali del Contraente/Assicurato, ad un'altra societa' facente parte del Gruppo AXA operante nel nuovo stato di residenza, domicilio o sede legale del Contraente/Assicurato, in modo che sia eventualmente possibile proporgli soluzioni in linea con la sua nuova situazione.

La variazione di residenza potrebbe consentire ad AXA MPS Financial DAC di sospendere e /o sciogliere il Contratto. In caso di scioglimento, il Contraente può sempre richiedere il pagamento del valore di Riscatto totale del Contratto stesso.

<u>Detrazione fiscale dei Premi</u> Il Premio corrisposto, nei limiti della Quota relativa alla copertura assicurativa avente ad oggetto il rischio di morte e per un importo complessivamente non superiore a euro 530 a decorrere dal 2014, dà diritto

ad una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente nella misura del 19%, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Ai fini dell'applicazione della detrazione d'imposta, laddove il Contratto preveda la copertura di più rischi aventi un regime fiscale differenziato, nel Contratto viene evidenziato l'importo del Premio relativo a ciascun rischio.

Se l'Assicurato è diverso dal Contraente, per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'Assicurato risulti fiscalmente a carico del Contraente.

Tassazione delle somme corrisposte a soggetti non esercenti attività d'impresa:

1 In caso di decesso dell'Assicurato

Le somme corrisposte dall'Impresa di Assicurazione in caso di decesso dell'Assicurato non sono soggette a tassazione IRPEF in capo al percettore e sono esenti dall'imposta sulle successioni. Si segnala altresì che, per effetto della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. "Legge di Stabilità"), i capitali percepiti – a decorrere dal 1 Gennaio 2015 – in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2 In caso di permanenza in vita dell'Assicurato alla scadenza di Contratto, di Riscatto totale o di Riscatto parziale

Le somme corrisposte dall'Impresa di Assicurazione in caso di Riscatto totale sono soggette ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi nella misura prevista di volta in volta dalla legge. Tale imposta al momento della redazione del presente documento, è pari al 26% sulla differenza (plusvalenza) tra il capitale maturato e l'ammontare dei premi versati (al netto di eventuali riscatti parziali), con l'eccezione dei proventi riferibili ai titoli di stato italiani ed equiparati (Paesi facenti parte della white list), per i quali l'imposta è pari al 12,5%.

In caso di Riscatto parziale, ai fini del computo del reddito di capitale da assoggettare alla predetta imposta sostitutiva, l'ammontare dei Premi va rettificato in funzione del rapporto tra il capitale erogato ed il valore economico del Contratto alla data del Riscatto parziale.

3 In caso di Recesso

Le somme corrisposte in caso di Recesso sono soggette all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura e con gli stessi criteri indicati per il Riscatto totale del Contratto.

Tassazione delle somme corrisposte a soggetti esercenti attività d'impresa

Le somme corrisposte a soggetti che esercitano l'attività d'impresa non costituiscono redditi di capitale, bensì redditi d'impresa. Su tali somme l'Impresa non applica l'imposta sostitutiva di cui all'art. 26-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Se le somme sono corrisposte a persone fisiche o enti non commerciali in relazione a contratti stipulati nell'ambito dell'attività commerciale, l'Impresa non applica l'imposta sostitutiva, qualora gli interessati presentino una dichiarazione in merito alla sussistenza di tale requisito.

Art. 12 - Politica di collaborazione con le Autorità Fiscali e Governative: consenso al rilascio di informazioni alle Autorità Fiscali e Governative

Il Gruppo AXA e l'Impresa di Assicurazione collaborano con le Autorità Fiscali e Governative allo scopo di combattere i fenomeni di riciclaggio di denaro, evasione fiscale o altre attività illegali. Nel caso in cui il Contraente non fosse fiscalmente residente nella giurisdizione in cui il presente Contratto assicurativo è stato sottoscritto (c.d. "Transazione Cross-border"), il Gruppo AXA potrebbe, ai sensi delle regolamentazioni e delle leggi applicabili, comunicare alle Autorità Fiscali e Governative del Paese di appartenenza del Contraente l'identità dello stesso e alcune informazioni relative al Contratto assicurativo.

Art. 13 - Provenienza dei premi versati: divieto di utilizzo di somme derivanti da attività di riciclaggio di denaro o di evasione fiscale

Il Contraente dichiara all'Impresa di Assicurazione che:

- tutti i premi versati a fronte del presente Contratto assicurativo sono stati o saranno debitamente dichiarati alle Autorità Fiscali aventi competenza nel luogo dove il Contraente ha la propria residenza abituale ai fini fiscali e/o in qualsivoglia altro ambito territoriale qualora ciò si rendesse necessario o appropriato ai sensi delle regolamentazioni e delle leggi applicabili:
- nessuno dei Premi versati deriva, direttamente o indirettamente, da attività o fonti illegali e/o da evasione fiscale.

Il Contraente, e al momento della prestazione assicurativa il Beneficiario o l'Esecutore hanno l'obbligo di fornire ad AXA MPS Financial DAC le informazioni complete, corrette e aggiornate al fine di consentire ad AXA MPS Financial DAC di ottemperare gli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente ai rapporti continuativi da instaurare o già in essere o alle operazioni in corso di realizzazione, AXA MPS Financial DAC si astiene dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto e le operazioni e valuta se, sussistendone i presupposti, effettuare una segnalazione di operazione sospetta.

Art. 14 - Violazione delle dichiarazioni del Contraente; Clausola risolutiva espressa e penali da Riscatto; Blocco dei rimborsi

Il Contraente riconosce e accetta che, in caso di violazione delle dichiarazioni che precedono, AXA MPS Financial DAC, nell'ambito di quanto previsto dalla legge e dalla regolamentazione applicabili, avrà il diritto di: (I) risolvere immediatamente il Contratto

- (II) a prescindere dall'effettiva data di risoluzione ai sensi del punto (I) che precede, addebitare il massimo delle penali di Riscatto previste dal Contratto assicurativo come se tale Contratto fosse stato riscattato immediatamente dopo la relativa sottoscrizione:
- (III) notificare alle rilevanti Autorità Governative tutte le informazioni ritenute necessarie o opportune;
- (IV) se ritenuto appropriato a seguito di una consultazione con le Autorità Governative ed i propri consulenti legali, (a) rimborsare al Contraente i premi versati e le eventuali altre somme pagate fino alla data di risoluzione del Contratto assicurativo, al netto delle penali di Riscatto e degli altri costi sostenuti ai sensi del punto (II) che precede (c.d. "Ammontare Rimborsato"), oppure (b) se richiesto o preteso dalle competenti Autorità Governative, bloccare o versare alle relative Autorità Governative l'Ammontare Rimborsato, in tutto o in parte, oppure intraprendere eventuali altre azioni che le competenti Autorità Governative dovessero richiedere o pretendere.

Art. 15 - Legge applicabile, foro competente e procedura di mediazione

Al presente Contratto si applica la legge italiana.

Per le controversie relative al Contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del comune di residenza o di domicilio del Contraente o degli aventi diritto previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al D.Lgs 28/2010.

Pertanto ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 28/2010, tutte le controversie che dovessero sorgere, relative o comunque connesse anche indirettamente al presente Contratto, saranno trattate, ai fini del suddetto esperimento, avanti agli Organismi di Conciliazione costituiti presso le Camere di Commercio territorialmente competenti (iscritti al Registro di cui al medesimo Decreto) conformemente alla procedura di mediazione prevista dalla legge e dalle disposizioni delle Camere di Commercio di riferimento.

Le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare integralmente la normativa e gli effetti di cui al D.Lgs 28/2010 e la presente clausola. Si applicheranno, in ogni caso, il Regolamento e la modulistica vigente al momento dell'attivazione della procedura.

Si potrà reperire ogni ulteriore informazione afferente al menzionato tentativo obbligatorio di conciliazione sul sito internet delle Unioncamere, Unione della Camere di Commercio d'Italia.

SEZIONE 2: CONDIZIONI CONTRATTUALI

Art. 16 - Durata del Contratto

Il Contratto è a vita intera, e, pertanto, la sua durata coincide con la vita dell'Assicurato.

Al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta, sia l'Assicurato che il Contraente dovranno avere un'età compresa tra i 18 anni ed i 95 anni.

In aggiunta, al decesso dell'Assicurato, il Contratto si estingue nei seguenti casi:

- a) Riscatto totale:
- b) Annullamento del numero di Quote attribuite al Contratto, come indicato al successivo Art. 25;
- c) Recesso dal contratto e/o Revoca della Proposta.

Art. 17 - Premio

Il Contratto prevede il pagamento di un Premio Unico il cui ammontare minimo è pari a 100.000,00 euro, incrementabili di importo pari o in multipli di 500,00 euro, da corrispondersi in un'unica soluzione prima della conclusione del Contratto; l'investimento minimo per ciascun Fondo Esterno e Fondo Interno è pari a 2.500,00 euro.

Il pagamento dei Premi può essere eseguito mediante addebito su conto corrente bancario, indicato nel Modulo di Proposta, previa autorizzazione del titolare del conto corrente, oppure tramite bonifico bancario sul conto corrente dell'Impresa di Assicurazione. L'Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di accettare, in fase di collocamento e nel corso di eventuali campagne promozionali, versamenti di Premi iniziali per importi anche inferiori ai minimi precedentemente indicati, secondo le modalità concordate tra l'Intermediario Distributore e l'Impresa di Assicurazione.

Il Premio Unico, e gli eventuali Versamenti Aggiuntivi, al netto dei costi di caricamento e il costo per la prestazione assicurativa indicato agli Art. 22.1, 22.2 e 22.4, vengono investiti in Quote di Fondi collegati al Contratto.

Art. 18 - Versamenti Aggiuntivi

È facoltà del Contraente effettuare in qualsiasi momento successivo alla conclusione del Contratto **Versamenti Aggiuntivi** di importo minimo pari a 10.000,00 euro, incrementabili di importo pari o in multipli di 500,00 euro. Il Contraente potrà richiedere che questi siano investiti in Quote di Fondi Esterni e di Fondi Interni collegati al Contratto, anche diversi da quelli già prescelti, anche secondo percentuali di allocazione diverse da quelle precedentemente

stabilite.

Art. 19 - Fondi assicurativi

I fondi abbinabili al presente Contratto nel numero di massimo di 20 sono elencati nell'Allegato 1 alle presenti Condizioni

di Assicurazione.

La gestione dei Fondi Interni e l'attuazione delle politiche di investimento competono all'Impresa di Assicurazione, che vi provvede nell'interesse dei partecipanti. La disciplina dei Fondi Interni è contenuta nell'apposito Regolamento, disponibile sul sito internet dell'Impresa di Assicurazione.

La disciplina dei Fondi Esterni è contenuta nei rispettivi Regolamenti, disponibili sui siti internet dei vari gestori.

L'Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di modificare la lista dei Fondi Esterni e dei Fondi Interni che il Contraente potrà selezionare. L'Impresa di Assicurazione si riserva anche la facoltà di istituire nuovi Fondi Interni, ai quali il Contraente potrà aderire con le modalità previste agli articoli 17 e 18. Ogni nuovo Fondo Interno sarà disciplinato da un proprio Regolamento disponibile sul sito internet dell'Impresa di Assicurazione.

Si segnala che l'Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di modificare la composizione e il numero dei Fondi Esterni e dei Fondi Interni disponibili, ivi inclusi quelli nei quali è stato investito il Premio del Contraente, coerentemente con le politiche di investimento, i profili di rischio e gli obiettivi di rendimento originariamente prescelti, ad eccezione dell'Attività di Salvaguardia del Contratto, come descritta all'Allegato 1 alle presenti Condizioni di Assicurazione. L'Impresa di Assicurazione si impegna a comunicare tempestivamente tale modifica al Contraente.

Relativamente ai Fondi Esterni a disposizione del Contraente, l'Impresa di Assicurazione effettuerà, nel corso della durata del Contratto, un'Attività di Gestione periodica e un' Attività di Salvaguardia del Contratto, volte, rispettivamente, a (i) effettuare una costante e periodica analisi finanziaria, qualitativa e quantitativa dei Fondi Esterni presenti sul mercato, finalizzata alla selezione di fondi esterni cui collegare le prestazioni assicurative, (ii) tutelare l'interesse del Contraente in determinate circostanze, quali, a titolo esemplificativo, momentanea sospensione dalla negoziazione del Fondo Esterno prescelto, ovvero operazioni di fusione/liquidazione, variazione della politica d'investimento, stile di gestione, o il livello di rischio del Fondo Esterno prescelto. In tali casi, l'Impresa di Assicurazione eseguirà l'operazione di switch automatico del fondo in altro Fondo Esterno appartenente alla medesima Categoria.

L'Impresa di Assicurazione, qualora ne ravvisasse l'esigenza in una prospettiva di maggior efficienza, sia in termini di costi che di adeguatezza dimensionale dei Fondi Interni, al fine di perseguire l'interesse del Contraente, può fonderli con altro/i Fondo/i Interno/i con simili caratteristiche e politiche di investimento omogenee. L'Impresa di Assicurazione, inoltre, può liquidare i Fondi Interni a condizione che il loro valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico dei Fondi Interni stessi.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per gli Investitori e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Art. 20 - Valore Unitario delle Quote ed informativa in corso di Contratto. Giorno di Riferimento.

Il Premio versato dal Contraente e gli eventuali Versamenti Aggiuntivi saranno impiegati per acquistare Quote di uno o più dei Fondi Esterni e/o Fondi Interni riportati nella lista di cui all'Allegato 1 alle presenti Condizioni di Assicurazione, fino ad un massimo di 20, selezionati dal Contraente. Il numero di Quote attribuite al Contratto si ottiene dividendo il Premio Versato al netto dei costi indicati agli Art. 22.1, 22.2 e 22.4 per il Valore Unitario della Quota relativo ai fondi prescelti, calcolato il Giorno di Riferimento, come definito di seguito.

Il Valore Unitario delle Quote di ciascuno dei Fondi Esterni è determinato dalle società di gestione degli stessi, il Valore Unitario delle Quote di ciascuno dei Fondi Interni è determinato dell'Impresa di Assicurazione. Entrambi sono pubblicati sul sito internet dell'Impresa di Assicurazione (www.axa-mpsfinancial.ie).

Il Giorno di Riferimento per le operazioni di investimento del Premio Unico coincide con la Data di Decorrenza del contratto. Il Giorno di Riferimento per l'operazione di disinvestimento conseguente alla richiesta di liquidazione delle prestazioni per il decesso dell'Assicurato, per il riscatto, per l'esercizio del diritto di recesso o di switch, coincide con il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte dell'Impresa di Assicurazione, della richiesta relativa all'operazione, purché corredata dalla documentazione necessaria.

Nel caso in cui il Valore Unitario delle Quote di uno o più Fondi Esterni e/o di uno o più Fondi Interni non risultasse disponibile il Giorno di Riferimento a causa di una sospensione e/o sostanziale limitazione dell'attività dei gestori dei Fondi Esterni o dei mercati o per qualsiasi altra causa, l'Impresa di Assicurazione ha la facoltà di sospendere la valorizzazione e la liquidazione delle prestazioni assicurative che comportano l'investimento e/o il disinvestimento di quote di tali Fondi. Tale sospensione potrà durare fino a che il valore di Quota di tutti i Fondi coinvolti nella richiesta di prestazione non sia di nuovo disponibile.

Nell'ipotesi in cui, per motivi non dipendenti dalla sua volontà, l'Impresa di Assicurazione non dovesse essere in grado di eseguire le operazioni di investimento o disinvestimento come indicato nelle presenti Condizioni di Assicurazione, l'Impresa di Assicurazione si impegna ad eseguire tali operazioni alla prima occasione successiva disponibile.

L'Impresa di Assicurazione comunicherà al Contraente, entro dieci Giorni Lavorativi dalla data di valorizzazione delle Quote, mediante la lettera di conferma dell'investimento: l'ammontare del Premio di perfezionamento lordo versato e di quello investito, la data di conclusione del Contratto, il numero delle Quote attribuite, il loro Valore Unitario, nonché la relativa data di valorizzazione.

Con riferimento ai Versamenti Aggiuntivi, l'Impresa di Assicurazione comunicherà al Contraente per iscritto, entro dieci Giorni Lavorativi dalla data di valorizzazione delle Quote, l'ammontare del Premio lordo versato e di quello investito, il numero delle Quote attribuite con il Versamento, il loro valore unitario, nonché la data di valorizzazione.

L'Impresa di Assicurazione si impegna a dare comunicazione per iscritto al Contraente qualora in corso di Contratto si sia verificata una riduzione del Controvalore delle Quote complessivamente detenute, tenuto conto di eventuali Riscatti, superiore al 30% del Capitale Investito e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. La comunicazione sarà effettuata entro dieci Giorni Lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.

In caso di trasformazione del Contratto che comporti la modifica delle prestazioni maturate, l'Impresa di Assicurazione è tenuta a fornire al Contraente i necessari elementi di valutazione in modo da porlo nella condizione di confrontare le caratteristiche del nuovo contratto con quelle del contratto preesistente. A tal fine, prima di procedere alla trasformazione, verrà messo a disposizione del Contraente un documento informativo, redatto secondo la normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita, che mette a confronto le caratteristiche del contratto offerto con quelle del contratto originario.

L'Impresa di Assicurazione trasmette inoltre, entro i termini prescritti dalla normativa vigente, un documento unico di rendicontazione della posizione assicurativa contenente, almeno, le seguenti informazioni:

- a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente, numero e Controvalore delle Quote assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del Controvalore delle Quote assegnate nell'anno di riferimento:
- c) numero e Controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di switch;
- d) numero delle Quote eventualmente trattenute nell'anno di riferimento per il premio relativo alle prestazioni legate esclusivamente al verificarsi di eventi quali il decesso, incapacità dovuta a lesione, malattia o infermità, e per la prestazione di una garanzia in termini di capitale o di rendimento;
- e) numero e Controvalore delle Quote rimborsate a seguito di Riscatto parziale nell'anno di riferimento;
- f) numero delle Quote complessivamente assegnate e del relativo Controvalore alla fine dell'anno di riferimento;
- g) per i contratti con garanzie finanziarie, il valore della prestazione garantita.

Art. 21 - Prestazioni previste dal Contratto

In caso di decesso dell'Assicurato è previsto il rimborso di un capitale variabile in base alla data del decesso dell'Assicurato.

In particolare, il Controvalore delle Quote attribuite al Contratto é definito come segue:

- Il controvalore delle quote sarà pari a 105.0% se, alla data del decesso, l'Assicurato ha un'etá compresa tra i 18-35 anni
- Il controvalore delle quote sarà pari a 103.0% se, alla data del decesso, l'Assicurato ha un'etá compresa tra i 36-50 anni
- Il controvalore delle quote sarà pari a 102.0% se, alla data del decesso, l'Assicurato ha un'etá compresa tra i 51-65 anni
- Il controvalore delle quote sarà pari a 101.0% se, alla data del decesso, l'Assicurato ha un'etá compresa tra i 66-76 anni
- Il controvalore delle quote sarà pari a 100.1% se, alla data del decesso, l'Assicurato ha un'età superiore ai 77 anni

Il capitale pagato dall'Impresa di Assicurazione in aggiunta al Controvalore delle Quote non potrà in ogni caso essere superiore a 25.000 euro.

Il valore delle Quote da prendere a riferimento per le finalità del pagamento della prestazione caso morte è quello rilevato il Giorno di Riferimento, come descritto all' Art. 20. Il pagamento ai Beneficiari avverrà a seguito della ricezione da parte dell'Impresa di Assicurazione di tutta la documentazione necessaria, come indicata all'Art. 9 delle Condizioni di Assicurazione.

Il rischio di decesso dell'Assicurato è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto di eventuali cambiamenti di professione dell'Assicurato, ad eccezione dei seguenti casi:

- decesso, entro i primi sette anni dalla data di decorrenza del Contratto, dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o ad altra patologia ad essa associata;
- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la prestazione assicurativa può essere eseguita su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di conclusione del Contratto.

L'Impresa di Assicurazione non presta alcuna garanzia di rendimento minimo, di conservazione del capitale o di rimborso del Premio Versato, pertanto vi è la possibilità che il Contraente ottenga un ammontare inferiore al Premio Versato, per effetto dei rischi finanziari connessi al presente Contratto. Il Contraente assume il rischio dell'andamento negativo del valore delle Quote. I rischi finanziari connessi alla sottoscrizione del presente Contratto sono riconducibili alle possibili variazioni del valore delle Quote dei Fondi Esterni e dei Fondi Interni, le quali a loro volta dipendono dall'andamento delle attività sottostanti al Contratto, di cui le Quote sono rappresentative. L'entità della prestazione può essere, quindi, inferiore ai Premi versati.

In nessun caso l'Impresa di Assicurazione sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possa esporla a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ("ONU"), o sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 22 - Costi

Al verificarsi di condizioni particolari ed eccezionali che potrebbero riguardare – a titolo esemplificativo ma non esaustivo – il Contraente e la relativa situazione assicurativo/finanziaria, l'ammontare del Premio Versato e gli investimenti selezionati dal Contraente, l'Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di applicare sconti sulla percentuale dei costi sopra indicati, concordando individualmente tale agevolazione con il Contraente. Inoltre l'Impresa di Assicurazione si riserva di definire in futuro, mediante tempestiva comunicazione al Contraente, eventuali sconti generali e/o agevolazioni finanziarie applicabili a tutti i Contraenti in determinati periodi temporali o ad alcune categorie predeterminate.

22.1 Spese di emissione:

Il Contratto non prevede spese fisse di emissione.

22.2 Costi di Caricamento

Il Contratto prevede un Costo di Caricamento pari al 1,90% del Premio Versato.

22.3 Commissioni di gestione:

Sul patrimonio dei Fondi Interni gravano commissioni di gestione, indicate nella tabella che segue, quali remunerazione dell' Impresa di Assicurazione per il suo servizio di asset allocation e amministrazione dei contratti.

Macro-Categoria Fondi Interni	Commissione annua di gestione in percentuale del patrimonio netto
Alternativi	1,85%
Azionari	1,95%
Bilanciati	1,70%
Liquidità	0,85%
Obbligazionari	1,45%

Dette commissioni sono calcolate quotidianamente e prelevate mensilmente dal Fondo Interno e dedotte mediante riduzione del valore di quota.

Su ciascun Fondo Esterno, in relazione alla macro-categoria identificata, grava una commissione annuale per l'Attività di Gestione e di Salvaguardia descritta all'Allegato 1 alle presenti Condizioni di Assicurazione e riportate nella tabella di seguito:

Macro-Categoria OICR	Commissione annua di gestione in percentuale del patrimonio netto
Alternativi	1,75%
Azionari	1,85%
Bilanciati	1,60%
Liquidità	0,75%
Obbligazionari	1,35%

Dette commissioni sono calcolate settimanalmente e prelevate su base mensile mediante riduzione del numero totale delle Quote attribuite al Contratto.

Inoltre, sui Fondi gravano altri costi come descritto nell'art. 22.7.

22.4 Costo per la prestazione assicurativa:

Il Contratto prevede un costo per la prestazione assicurativa in caso di decesso pari allo 0,10% del Premio Versato.

22.5 Costi di Riscatto:

In caso di riscatto totale e parziale, l'Impresa di Assicurazione applica un costo fisso pari a euro 25.00.

22.6 Costi di switch

Il Contraente potrà effettuare gratuitamente sei operazioni di trasferimento tra fondi (switch) per anno. Ciascuna operazione di switch successiva comporterà l'applicazione di un diritto fisso pari a 25,00 euro per ciascuna

operazione.

22.7 Costi Indiretti gravanti sul Contratto

Con riferimento ai Fondi Interni:

- Commissione per la gestione degli OICR applicata dalla società di gestione, il cui costo annuo varia fino a un massimo del 2.50% ed è applicato dalle rispettive società di gestione. Qualora le condizioni di mercato varino sensibilmente, la commissione massima applicata dalle società di gestione potrà essere rivista. In tal caso verrà inviata comunicazione al Contraente dell'avvenuta variazione e verrà concesso allo stesso il riscatto senza applicazione della penalità eventualmente prevista;
- Eventuali commissioni di overperformance applicate e percepite dalla società di gestione dei Fondi.

Gli OICR utilizzati prevedono il riconoscimento di "rebates" alla Compagnia. Tali utilità sono riconosciute interamente al patrimonio dei Fondi Interni.

Su ogni Fondo Interno gravano, in aggiunta alle commissioni annue di gestione di cui sopra, i seguenti altri costi:

- Le spese di pubblicazione del valore unitario di ciascun Fondo Interno;
- · Le spese di revisione e certificazione;
- Gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita dei valori mobiliari e le relative imposte e tasse;
- Le spese di amministrazione e custodia.

Con riferimento ai Fondi Esterni:

- · Le spese di amministrazione e custodia;
- Eventuali commissioni di incentivo e performance;
- Le spese di revisione e certificazione del patrimonio degli OICR;
- · Le spese legali e giudiziarie;
- · Le spese di pubblicazione;
- Le spese promozionali

Qualora gli OICR utilizzati prevedano il riconoscimento di "rebates" all' Impresa d' Assicurazione, tali utilità saranno riconosciute interamente al patrimonio dei Fondi collegati al Contratto.

In aggiunta agli altri costi di cui sopra, su ogni Fondo Esterno gravano i costi indiretti riportati nella seguente tabella:

Fondo Esterno	Commissione di Gestione dell'OICR
AB FCP I - European Income Portfolio	0,50%
AB SICAV I - Sustainable US Thematic Portfolio	0,65%
abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund HDG	0,75%
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond Short Term 13 Plus	0,07%
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth HDG	0,65%
Amundi Funds - Global Aggregate Bond	0,45%
Amundi Funds - Multi-Asset Conservative Responsible	0,55%
Amundi Funds - US Bond	0,45%
Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 Screened Index	0,10%
Amundi Responsible Investing - Impact Green Bonds HDG	0,38%
ANIMA Europe Equity	1,90%
ANIMA Star High Potential Europe	1,45%
AXA Court Terme	0,13%
AXA IM FIIS - Europe Short Duration High Yield	0,45%
AXA IM Global Emerging Markets Equity QI	0,70%
AXA IM Global Equity QI	0,70%
AXA World Funds - ACT Europe Equity	0,75%
AXA World Funds - ACT Green Bonds	0,40%
AXA World Funds - Euro Credit Plus	0,35%
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	0,25%
AXA World Funds - Euro Government Bonds	0,15%
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit	0,30%
AXA World Funds - Europe Equity	0,60%
AXA World Funds - Europe Real Estate	0,60%
AXA World Funds - Evolving Trends	0,60%
AXA World Funds - Global High Yield Bonds HDG	0,55%
AXA World Funds - Global Income Generation	0,60%

Total Light at 7 Colour a Light	
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	0,30%
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds HDG	0,25%
AXA World Funds - Global Optimal Income	0,60%
AXA World Funds - Global Real Estate	0,70%
AXA World Funds - Robotech	0,60%
AXA World Funds - Sustainable Equity QI	0,19%
AXA World Funds - Sustainable Eurozone Equity	0,60%
AXA World Funds - US Growth	0,75%
AXA World Funds - US High Yield Bonds	0,50%
AXA World Funds - US High Yield Bonds HDG	0,50%
Barings Emerging Markets Local Debt Fund HDG	0,55%
BlackRock Global Funds - China Bond Fund	0,40%
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund	0,65%
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund	0,40%
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund	0,75%
BlackRock Global Funds - European Value Fund	0,75%
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund	0,90%
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	0,75%
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	0,20%
BlueBay Emerging Market Bond Fund HDG	0,45%
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	0,50%
BNP Paribas Funds Aqua	0,90%
BNP Paribas Funds Euro Government Bond	0,25%
BNP Paribas Funds Global Environment	0,85%
Candriam Equities L Biotechnology	0,60%
Candriam Equities L Oncology HDG	0,80%
Colchester Global Bond Fund	0,60%
CT (Lux) Credit Opportunities	0,50%
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities	0,75%
DWS Invest Euro-Gov Bonds	0,20%
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities	0,75%
Epsilon Fund - Euro Bond	0,25%
European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund	0,21%
European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment	0,48%
Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund	0,80%
Fidelity Funds - Euro Bond Fund	0,40%
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund	0,50%
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	0,80%
Fidelity Funds - Global Dividend Fund HDG	0,80%
Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund	0,55%
Fidelity Funds - Italy Fund	0,80%
FT- Franklin European Total Return Fund	0,35%
FT- Franklin Technology Fund	0,70%
FTGF ClearBridge US Value Fund	0,68%
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund HDG	0,75%
Goldman Sachs China A-Share Equity Portfolio	0,85%
Goldman Sachs Global CORE® Equity Portfolio	0,50%
Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio	0,75%
Goldman Sachs Global Small Cap CORE® Equity Portfolio	0,60%
HSBC Global Investment Funds - Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	0,75%
Invesco Euro Corporate Bond Fund	0,50%
Invesco Global Income Fund	0,62%
Invesco Pan European High Income Fund	0,62%
Janus Henderson Balanced Fund HDG	0,80%
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund	0,18%
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund	0,60%
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund HDG	0,32%
JPMorgan Funds - Global Focus Fund	0,60%

JPMorgan Funds - Greater China Fund	0,50%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund HDG	0,26%
JPMorgan Funds - US Technology Fund	0,55%
JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund	0,40%
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund	0,58%
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund HDG	0,55%
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund	0,40%
Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund HDG	0,25%
M&G (lux) Dynamic Allocation Fund	0,60%
M&G (Lux) Global Macro Bond Fund	0,65%
M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund	0,75%
Morgan Stanley Investment Funds - Euro Corporate Bond Fund	0,45%
Natixis International Funds (Lux) I - Thematics AI and Robotics Fund	0,95%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	0,30%
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	0,75%
Pictet - Emerging Local Currency Debt	0,60%
Pictet - EUR Corporate Bonds	0,40%
Pictet - Global Megatrend Selection	0,80%
Pictet - Japanese Equity Selection	0,60%
Pictet - Premium Brands	0,80%
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities	0,50%
Pictet - Short-Term Money Market	0,08%
Pictet - SmartCity	0,80%
Pictet - USA Index	0,15%
PIMCO GIS - Global Bond ESG Fund HDG	0,52%
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	0,79%
PIMCO GIS plc - Income Fund HDG	0,55%
Robeco Asia-Pacific Equities	0,80%
Robeco Financial Institutions Bonds	0,40%
Robeco Global SDG Equities (Disponibile dal 23/06/2025)	0,70%
Robeco QI Emerging Conservative Equities	0,68%
Robeco Smart Mobility	0,80%
Schroder ISF EURO Credit Conviction	0,50%
Schroder ISF Euro Credit Conviction Short Duration	0,60%
Schroder ISF Global Corporate Bond HDG	0,45%
Schroder ISF Global High Yield	0,60%
Schroder ISF US Large Cap HDG	0,55%
Schroders Global Alternative Energy	0,75%
UBS (Irl) Investor Selection - Global Equity Long Short Fund	0,65%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield	0,42%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global	0,44%
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund	0,18%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HDG	0,45%
Vontobel Fund -TwentyFour Strategic Income HDG	0,45%
Wellington Enduring Assets Fund	0,70%

Art. 23 - Trasferimento tra Fondi Esterni e Fondi Interni (switch)

A partire dal giorno successivo alla data di conclusione del Contratto, il Contraente, tramite richiesta scritta, può richiedere in ogni momento di trasferire ad altri Fondi Esterni/Fondi Interni una parte oppure la totalità del valore delle Quote degli stessi, mediante disinvestimento e contestuale investimento. Il valore delle Quote da prendere a riferimento è quello rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di switch effettuata dal Contraente.

Il Contratto prevede la possibilità di effettuare 6 operazioni gratuite di switch tra Fondi Esterni/ Fondi Interni nel corso di ciascuna annualità del Contratto. Il costo applicato per ciascuna ulteriore operazione di switch sarà pari a 25,00 euro. Il numero degli switch residui nel corso di ciascun anno solare non si cumula di anno in anno.

Art. 24 - Riscatto totale e Riscatto Parziale

24.1. Riscatto totale

Trascorso il termine previsto per l'esercizio del diritto di Recesso, il Contraente può richiedere, interamente o parzialmente, il pagamento del valore di Riscatto.

In caso di Riscatto totale, la liquidazione del valore di Riscatto pone fine al Contratto con effetto dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'Impresa di Assicurazione. Il valore di Riscatto totale è pari al prodotto tra il valore unitario delle Quote, osservato il Giorno di Riferimento, come definito all'Art. 20 e il numero di Quote detenute alla medesima data, al netto dei costi di Riscatto, salvo il verificarsi di Eventi di Turbativa del Fondo Esterno e del Fondo Interno (qualsiasi evento che impedisca, sospenda, alteri o renda altrimenti impossibile la valorizzazione delle Quote del Fondo Esterno e del Fondo Interno).

24.2 Riscatto parziale

Il Contraente ha inoltre la facoltà di esercitare parzialmente il diritto di Riscatto, nella misura minima di 1.000,00 euro, con le stesse modalità previste per il Riscatto totale. In questo caso, il Contratto rimane in vigore per l'ammontare residuo, a condizione che: (i) il Controvalore residuo delle Quote di un singolo fondo prescelto, per le finalità del Riscatto parziale, non sia in ogni caso inferiore a euro 2.500,00; e (ii) il Controvalore residuo del Contratto non sia inferiore a 50.000.00.

Nel caso in cui il Contraente abbia scelto più Fondi Esterni e/o più Fondi Interni, nella richiesta di Riscatto parziale dovrà essere fornita indicazione dei Fondi Esterni e/o dei Fondi Interni che il Contraente intende riscattare e del relativo ammontare. In caso di mancata indicazione, il Riscatto parziale verrà effettuato in maniera proporzionale su ogni Fondi Esterni e/o Fondi Interni collegati al Contratto.

L'Impresa di Assicurazione non presta alcuna garanzia di rendimento minimo, di conservazione del capitale o del Premio Versato, pertanto, per effetto dei rischi finanziari connessi al presente Contratto, vi è la possibilità che il Contraente ottenga un ammontare inferiore al Premio Versato. Il Contraente assume il rischio dell'andamento negativo del valore delle Quote. I rischi finanziari connessi alla sottoscrizione del presente Contratto sono riconducibili alle possibili variazioni del valore delle Quote dei Fondi Esterni e dei Fondi Interni le quali, a loro volta, dipendono dall'andamento delle attività di cui le Quote sono rappresentative. L'entità della prestazione può essere, quindi, inferiore ai Premi Versati.

Art. 25 - Annullamento del numero di Quote dei Fondi Esterni e dei Fondi Interni attribuite al Contratto

Nel caso in cui le Quote dei Fondi Esterni e dei Fondi Interni attribuite al Contratto dovessero essere tutte annullate, il Contratto si intenderà automaticamente risolto e si applicheranno le previsioni relative al Riscatto totale, alle quali si rinvia, quanto alla valorizzazione delle Quote e alla liquidazione della prestazione.

In caso di annullamento solamente di alcune delle Quote dei Fondi attribuite al Contratto, l'Impresa di Assicurazione ne darà tempestiva comunicazione al Contraente, richiedendo istruzioni. In caso di mancata comunicazione di istruzioni da parte del Contraente nei 30 giorni successivi, l'Impresa di Assicurazione provvederà a investire l'eventuale Controvalore delle Quote risultante dall'annullamento nei Fondi Esterni ed Interni selezionati dal Contraente, secondo le percentuali di investimento originariamente indicate.

Si segnala che vi è la possibilità che, anche in caso di annullamento del numero di Quote di Fondi Esterni e di Fondi Interni attribuite al Contratto, l'ammontare corrisposto ai Contraenti sia inferiore al Premio Versato.

Art. 26 - Opzioni contrattuali a) Piano di Decumulo Finanziario

Il prodotto prevede un Piano di Decumulo Finanziario avente la finalità di corrispondere una prestazione ricorrente di importo predefinito alla frequenza indicata dal Contraente. La prestazione viene pagata a fronte del disinvestimento di un numero di quote associate al Contratto di pari valore.

È possibile richiedere l'attivazione del Piano di Decumulo Finanziario in qualsiasi momento successivo al periodo di recesso, purché:

- il Contraente/L'Assicurato sia in vita. È onere degli aventi diritto comunicare il decesso dell'Assicurato all' Impresa di Assicurazione;
- siano trascorsi almeno trenta giorni dalla sottoscrizione del Contratto.

Il Piano di Decumulo Finanziario ha una durata di 5 anni e comporta il disinvestimento proporzionale delle Quote dei Fondi Esterni e di Fondi Interni associate al Contratto al momento del pagamento di ogni singolo importo. Nel caso in cui l'ammontare residuo all'interno del Contratto sia inferiore a 50.000 euro, il Piano di Decumulo Finanziario si sospende.

Il decumulo potrà essere attivato se al momento della richiesta il valore del Contratto è pari o superiore a 10.000 euro. L'Opzione non è disponibile se è attivo un Piano di Versamenti Aggiuntivi Programmati

Al momento della richiesta di attivazione del Piano di Decumulo Finanziario, il Contraente ha facoltà di indicare:

- 1. <u>la frequenza di erogazione degli importi:</u> si può optare per una erogazione con cadenza trimestrale, semestrale o annuale.
- 2. Una percentuale o un importo specifico:

percentuale : è possibile disinvestire il 4% o il 6% su base annua del valore del Contratto, nel caso in cui l'attivazione

dell'opzione sia contestuale alla sottoscrizione del Contratto, oppure del valore del Contratto al momento dell'attivazione, se l'adesione al piano è successiva alla sottoscrizione. Si precisa che l'ammontare di ogni singola rata erogata non incrementerà in caso di versamenti aggiuntivi nè diminuerà in caso di riscatti parziali.

<u>importo</u>: è possibile altrimenti indicare uno specifico importo che sia comunque minore o uguale al 6% su base annua del valore del Contratto, nel caso in cui l'attivazione dell'opzione sia contestuale alla sottoscrizione del Contratto, oppure del valore del Contratto al momento dell'attivazione, se l'adesione al piano è successiva alla sottoscrizione. L'importo indicato si considera su base annua e le singole rate da erogare saranno pari al rapporto tra importo e frequenza indicata dal Contraente.

3. <u>Data di inizio del Piano di Decumulo Finanziario</u>: in tale data l'Impresa di Assicurazione darà inizio al primo disinvestimento del numero di Quote, proporzionali tra i Fondi Esterni e i Fondi Interni assegnati al Contratto, pari alla percentuale/importo richiesto. Le rate successive saranno disinvestite in funzione della frequenza scelta dal Contraente e la Data di Inizio del Piano di Decumulo Finanziario.

L'importo di ciascun pagamento verrà corrisposto entro i trenta giorni successivi al Giorno di Riferimento dell'operazione di disinvestimento delle relative quote. In caso di precedenti operazioni effettuate sul Contratto ma non ancora regolate, l'impresa si riserva la facoltà di ritardare l'esecuzione di operazioni di disinvestimento derivanti dall'erogazione dell'importo. L'importo erogato per ogni singola rata è considerato al netto delle imposte previste dalla normativa fiscale di volta in volta vigente. A seguito della Valorizzazione prevista da Contratto (art. 20), il pagamento verrà effettuato tramite accredito sul conto corrente bancario collegato al Contratto. Il Contraente può modificare unicamente le coordinate di accredito del conto corrente ma non la frequenza e la percentuale/importo indicati in sede di attivazione del Piano di Decumulo Finanziario. Il Contraente ha in ogni caso la facoltà di richiedere espressamente, per iscritto, la disattivazione dell'adesione al Piano di Decumulo Finanziario. Tale richiesta deve arrivare all' Impresa entro e non oltre il terzo giorno antecedente la data di riferimento per l'inizio delle operazioni di disinvestimento di ogni singola rata. Una volta disattivato, il Piano di Decumulo Finanziario non potrà essere riattivato.

Il Controvalore residuo delle Quote dei singoli Fondi Esterni e Fondi Interni nel Contratto non potrà tuttavia essere inferiore a 2.500,00 euro e il Controvalore residuo del Contratto non potrà essere inferiore a euro 50.000,00.

L' Impresa non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento vi è la possibilità che il Contraente ottenga, considerando la totalità dei rimborsi ricevuti (prestazioni periodiche ricorrenti), un ammontare inferiore all'investimento finanziario.

Si rinvia all'articolo 22.5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio dei costi applicati ai premi.

b) Piano di Versamenti Aggiuntivi Programmati

Il prodotto prevede un Piano di Versamenti Aggiuntivi Programmati che può essere attivato in ogni momento della vita del Contratto purché L'Assicurato sia in vita. È onere degli aventi diritto comunicare il decesso dell'Assicurato all' Impresa d'assicurazione.

Il Piano di Versamenti Aggiuntivi Programmati comporta l'investimento proporzionale dei Premi nei Fondi Esterni e nei Fondi Interni associati al Contratto al momento dell'attivazione, al netto dei Costi di Caricamento di cui agli Artt. 22.1, 22.2 e 22.4.

L'importo minimo dei premi non potrà essere inferiore a:

- 1.000,00 euro in caso di pagamento mensile
- 3.000,00 euro in caso di pagamento trimestrale
- 6.000,00 euro in caso di pagamento semestrale
- 10.000,00 euro in caso di pagamento annuale

Con l'attivazione del Piano di Versamenti Aggiuntivi Programmati il Contraente ha la possibilità di effettuare il reindirizzamento dei premi.

Art. 27 - Bonus di fedeltà

Non sono previsti bonus di fedeltà.

Art. 28 - Variazioni contrattuali

L'Impresa di Assicurazione comunicherà per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire in corso di Contratto, con riferimento ai seguenti elementi:

- variazioni legislative o disposizioni delle autorità di vigilanza, che comportino delle variazioni alle previsioni contrattuali;
- variazioni della disciplina fiscale applicabile al Contratto, all'Impresa di Assicurazione od ai Fondi Esterni/Fondi Interni che comporti una modifica delle norme contrattuali;
- variazione della misura dei costi di cui all'Art. 22;
- variazione della misura degli oneri dei Fondi Interni;
- variazioni del Regolamento dei Fondi Interni disponibili sul sito internet dell'Impresa di Assicurazione.

Il Contraente che non intenda aderire alle modifiche apportate potrà chiedere, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della variazione, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, la risoluzione del Contratto. In tal caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà al pagamento del Controvalore delle Quote attribuite al Contratto. Sarà liquidato il

Controvalore delle Quote determinato con le medesime modalità di calcolo del valore di Riscatto totale.

In mancanza di tale comunicazione da parte del Contraente, il Contratto resterà in vigore alle nuove condizioni.

Art. 29 - Reclami

Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di Assicurazione o dell'Intermediario assicurativo con cui si entra in contatto, nonché qualsiasi richiesta di informazioni, devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, email) ad AXA MPS Financial DAC - Ufficio Reclami secondo le seguenti modalità:

Email: reclami@axa-mpsfinancial.ie Posta: AXA MPS Financial DAC - Ufficio Reclami Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin, D01 HP90 - Ireland Numero Verde 800.231.187

avendo cura di indicare:

- nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante;
- numero del Contratto e nominativo del contraente;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.

Sarà cura dell'Impresa di Assicurazione fornire risposta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente.

Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta dall'Impresa di Assicurazione in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.

Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all'IVASS (Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, ivasspec.ivass.it) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS alla sezione "per il Consumatore - come presentare un reclamo".

Eventuali reclami potranno inoltre essere indirizzati all'Autorità Irlandese competente al seguente indirizzo:

Financial Services Ombudsman 3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2,D02 VH29 Ireland

Inoltre il reclamante può ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, quali:

- Mediazione: (Decreto Legislativo n. 28 /2010 e ss.mm.) può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. La legge ne prevede l'obbligatorietà nel caso in cui si intenda esercitare in giudizio i propri diritti in materia di contratti assicurativi o finanziari e di risarcimento da responsabilità medica e sanitaria, costituendo condizione di procedibilità della domanda.
- Negoziazione Assistita: (Legge n. 162/2014) tramite richiesta del proprio Avvocato all'Impresa. E' un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati. Fine del procedimento è la composizione bonaria della lite, con la sottoscrizione delle parti assistite dai rispettivi difensori di un accordo detto convenzione di negoziazione. Viene prevista la sua obbligatorietà nel caso in cui si intenda esercitare in giudizio i propri diritti per ogni controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, ovverosia è condizione di procedibilità per l'eventuale giudizio civile. Invece è facoltativa per ogni altra controversia in materia di risarcimenti o di contratti assicurativi o finanziari.

In caso di controversia relativa alla determinazione dei dannisi può ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle condizioni di assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale dovrà essere indirizzata all'Impresa di Assicurazione all'indirizzo:

AXA MPS Financial DAC Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin, DO1 HP90 - Ireland

Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell'area Reclami del sito www.axa-mpsfinancial.ie.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net//members_en.htm competente chiedendo l'attivazione della procedura

FIN-NET.

Eventuali reclami relativi la mancata osservanza da parte dell'Impresa di Assicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate.

Si ricorda che resta salva la facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

Art. 30 - Prescrizione e Rinvio

a) Prescrizione

I diritti derivanti dal Contratto (diversi dal dritto al pagamento del Premio), ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Ciò significa che trascorso il termine di 10 anni, si perde il diritto a incassare la prestazione.

Le somme non richieste entro il suddetto termine di dieci anni non potranno più essere liquidate ai richiedenti, ma dovranno essere obbligatoriamente comunicate e devolute da AXA MPS Financial Dac al Fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 343, legge 23 dicembre 2005, n. 266 e s.m.i. Attenzione: in caso di mancata designazione dei Beneficiari in forma nominativa, AXA MPS Financial Dac potrà incontrare maggiori difficoltà nella ricerca e identificazione dei Beneficiari.

b) Rinvio

Per tutto quanto non è espressamente regolato al Contratto, valgono le disposizioni della legge italiana, in quanto applicabili. Si precisa che l'Impresa di Assicurazione e il Fondo Interno sono soggetti alla legge Irlandese.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Private Suite - ALLEGATO 1 aggiornato a Giugno 2025

Le prestazioni previste dal Contratto sono collegate, ad uno o più dei Fondi Esterni e/o dei Fondi Interni selezionati dal Contraente tra quelli qui di seguito riportati. Il Contraente ha facoltà di scegliere, per ciascun Contratto sottoscritto, fino ad un massimo di 20 tra i fondi sottoscrivibili.

Lista dei Fondi Esterni disponibili al momento di redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione:

ISIN	Codice Fondi Esterni	Nome Fondi Esterni	Macro Categoria	Commissione di gestione applicate dall'Impresa di Assicurazione
AB Global				
LU0264314336	WJ70	AB FCP I - European Income Portfolio	Obbligazionario	1,35%
LU0232467083	WJ71	AB SICAV I - Sustainable US Thematic Portfolio	Azionario	1,85%
Aberdeen LU0700927352	WH91	abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund HDG	Obbligazionario	1,35%
	Muat	abiun Sicav i - cinerging mainets corporate bond rund nod	Obbligazionario	1,35%
Allianz LU1293640337	WJ72	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond Short Term 13	Obbligazionario	1,35%
LU0685229519	WH57	Plus Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth HDG	Bilanciato	1,6%
Amundi				
LU1883317932	WJ15	Amundi Funds - Global Aggregate Bond	Obbligazionario	1,35%
LU0996177720	WK14	Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 Screened Index	Azionario	1,85%
LU2011223687	WH56	Amundi Funds - Multi-Asset Conservative Responsible	Bilanciato	1,6%
LU1883851922	WJ55	Amundi Funds - US Bond	Obbligazionario	1,35%
FR0013188745	WJ28	Amundi Responsible Investing - Impact Green Bonds HDG	Obbligazionario	1,35%
Anima				
IE0007999117	WG94	ANIMA Europe Equity	Azionario	1,85%
IE0008003968	WH07	ANIMA Star High Potential Europe	Bilanciato	1,6%
AXA				
FR0014002ZP5	WJ38	AXA Court Terme	Liquidità	0,75%
LU0658025209	WJ74	AXA IM FIIS - Europe Short Duration High Yield	Obbligazionario	1,35%
IE00B54FKV65	WK12	AXA IM Global Emerging Markets Equity QI	Azionario	1,85%
IE00B1VJ6602	WG67	AXA IM Global Equity QI	Azionario	1,85%
LU0125727940	WJ75	AXA World Funds - ACT Europe Equity	Azionario	1,85%
LU1280196426	WJ49	AXA World Funds - ACT Green Bonds	Obbligazionario	1,35%
LU0184637923	WG28	AXA World Funds - Euro Credit Plus	Obbligazionario	1,35%
LU0227127643	WH76	AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	Obbligazionario	1,35%
LU2091943923	WJ17	AXA World Funds - Euro Government Bonds	Obbligazionario	1,35%
LU0227125514	WH75	AXA World Funds - Europe Real Estate	Azionario	1,85%
LU0503939257	WJ29	AXA World Funds - Evolving Trends	Azionario	1,85%
LU0389656389	WJ41	AXA World Funds - Europe Equity	Azionario	1,85%
LU0184631991	WG38	AXA World Funds - Global High Yield Bonds HDG	Obbligazionario	1,35%
LU0960402450	WH09	AXA World Funds - Global Income Generation	Bilanciato	1,6%
LU0227145629	WH77	AXA World Funds - Global Inflation Bonds	Obbligazionario	1,35%
LU1353952267	WJ48	AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds HDG	Obbligazionario	1,35%
LU0465917630	WG17	AXA World Funds - Global Optimal Income	Bilanciato	1,6%
LU0296618712	WG10	AXA World Funds - Global Real Estate	Azionario	1,85%
LU1529781624	WG93	AXA World Funds - Robotech	Azionario	1,85%

AXA LU0943665348	WG11	AXA World Funds - Sustainable Equity QI	Azionario	1,85%
LU2717988815	WJ73	AXA World Funds - US High Yield Bonds	Obbligazionario	1,35%
LU0276014130	WG39	AXA World Funds - US High Yield Bonds HDG	Obbligazionario	1,35%
LU0361794653	WJ76	AXA World Funds - US Growth	Azionario	1,85%
LU0389657353	WK17	AXA World Funds - Sustainable Eurozone Equity	Azionario	1,85%
LU0361845232	WJ68	AXA World Funds - Euro Sustainable Credit	Obbligazionario	1,35%
Barings	W147	Parties Founding Mades Level Pale Found UDO	Obbliganianaria	4.25%
IEOOBKZGKP70	WJ47	Barings Emerging Markets Local Debt Fund HDG	Obbligazionario	1,35%
BlackRock LU2011139461	WJ32	BlackRock Global Funds - China Bond Fund	Obbligazionario	1,35%
LU1048586868	WH99	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund	Obbligazionario	1,35%
LU1373033965	WJ04	BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund	Obbligazionario	1,35%
LU1222728690	WJ20	BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund	Azionario	1,85%
LU0949170939	WH96	BlackRock Global Funds - European Value Fund	Azionario	1,85%
LU1960219571	WJ16	BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	Azionario	1,85%
LU0368234703	WK28	BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund	Azionario	1,85%
IE0005023910	WG20	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	Liquidità	0,75%
BlueBay				
LU0968466655	WK22	BlueBay Emerging Market Bond Fund HDG	Obbligazionario	1,35%
LU0549545142	WJ57	BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	Obbligazionario	1,35%
BNP Paribas				
LU1165135952	WJ67	BNP Paribas Funds Aqua	Azionario	1,85%
LU0111549050	WH70	BNP Paribas Funds Euro Government Bond	Obbligazionario	1,35%
LU0347711623	WK20	BNP Paribas Funds Global Environment	Azionario	1,85%
Candriam				
LU1120766032	WG88	Candriam Equities L Biotechnology	Azionario	1,85%
LU2015349330	WH54	Candriam Equities L Oncology HDG	Azionario	1,85%
Colchester				
IEOOBJLJZM56	WK19	Colchester Global Bond Fund	Obbligazionario	1,35%
Threadneedle LU1849560120	WJ13	CT (Lux) Credit Opportunities	Obbligazionario	1,35%
Deutsche Asset & \ LU1984221934	Wealth Managem WK18	DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities	Azionario	1,85%
LU1820805940	WJ12	DWS Invest Euro-Gov Bonds	Obbligazionario	1,35%
LU1663932132	WJ59	DWS Invest Gold and Precious Metals Equities	Azionario	1,85%
Eurizon LU0278427041	WJ63	Epsilon Fund - Euro Bond	Obbligazionario	1,35%
Fidelity				
LU0346390197	WH63	Fidelity Funds - Euro Bond Fund	Obbligazionario	1,35%
LU0267388220	WG48	Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund	Obbligazionario	1,35%
LU0346388456	WH82	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	Azionario	1,85%
LU0605515880	WH90	Fidelity Funds - Global Dividend Fund HDG	Azionario	1,85%
LU1261433038	WH58	Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund	Obbligazionario	1,35%
LU0880599641	WH93	Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund	Azionario	1,85%
•	-	. ,		,

Fidelity				
LU0318940342	WJ56	Fidelity Funds - Italy Fund	Azionario	1,85%
Franklin Templetor	1			
LU0195952774	WJ30	FT- Franklin European Total Return Fund	Obbligazionario	1,35%
LU0366762994	WH85	FT- Franklin Technology Fund	Azionario	1,85%
LeggMason				
IE00B23Z6745	WG74	FTGF ClearBridge US Value Fund	Azionario	1,85%
IE00BJGZXW46	WJ34	FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund HDG	Azionario	1,85%
Goldman Sachs				
IE00B3Y3CS70	WK13	Goldman Sachs China A-Share Equity Portfolio	Azionario	1,85%
LU0280841296	WG01	Goldman Sachs Global CORE® Equity Portfolio	Azionario	1,85%
LU1820776075	WH55	Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio	Azionario	1,85%
LU0328436547	WJ77	Goldman Sachs Global Small Cap CORE® Equity Portfolio	Azionario	1,85%
HSBC Investment F				
LU0622165578	WG79	HSBC Global Investment Funds - Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	Azionario	1,85%
Invesco				
LU1451406505	WK32	Invesco Euro Corporate Bond Fund	Obbligazionario	1,35%
LU2181881173	WJ78	Invesco Global Income Fund	Bilanciato	1,6%
LU1981114652	WK31	Invesco Pan European High Income Fund	Obbligazionario	1,35%
Janus Henderson				
IE00B2B36V48	WJ61	Janus Henderson Balanced Fund HDG	Bilanciato	1,6%
JPM				
LU1814672314	WJ66	JPMorgan Funds - Global Focus Fund	Azionario	1,85%
LU1727352749	WJ05	JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund	Obbligazionario	1,35%
LU1770940051	WJ80	JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund	Azionario	1,85%
LU1727354448	WJ06	JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund HDG	Obbligazionario	1,35%
LU1814672827	WJ11	JPMorgan Funds - Greater China Fund	Azionario	1,85%
LU1727360502	WJ08	JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund	Azionario	1,85%
LU1727361229	WJ09	JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund	Bilanciato	1,6%
LU0289473133	WG25	JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund HDG	Alternativi	1,75%
LU1863551484	WJ14	JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund	Azionario	1,85%
LU1727358431	WJ07	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund HDG	Obbligazionario	1,35%
LU1931929043	WH53	JPMorgan Funds - US Technology Fund	Azionario	1,85%
	WIISS	Ji Molgani dida - 03 recimology i did	AZIOHANO	1,83%
Jupiter IE00BZ1N8F39	WJ81	Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund HDG	Obbligazionario	1,35%
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
M&G LU1941717735	WK15	M&G (lux) Dynamic Allocation Fund	Bilanciato	1,6%
LU2188668326	WJ45	European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund	Obbligazionario	1,35%
LU1797816979	WJ82	M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund	Azionario	1,85%
LU1797819726	WH66	M&G (Lux) Global Macro Bond Fund	Obbligazionario	1,35%
LU2063237791	WJ83	European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment	Obbligazionario	1,35%
Morgan Stanley				
LU0360483100	WH83	Morgan Stanley Investment Funds - Euro Corporate Bond Fund	Obbligazionario	1,35%
Natixis				
LU1951199535	WJ87	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics AI and Robotics Fund	Azionario	1,85%

Nordea				
LU0348927095	WK16	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	Azionario	1,85%
Nordea				
LU0539144625	WH60	Nordea 1 - European Covered Bond Fund	Obbligazionario	1,35%
Pictet				
LU0280437160	WH81	Pictet - Emerging Local Currency Debt	Obbligazionario	1,35%
LU0128472205	WH71	Pictet - EUR Corporate Bonds	Obbligazionario	1,35%
LU0386875149	WG68	Pictet - Global Megatrend Selection	Azionario	1,85%
LU0255975673	WJ84	Pictet - Japanese Equity Selection	Azionario	1,85%
LU0144509550	WH62	Pictet - Quest Europe Sustainable Equities	Azionario	1,85%
LU0128494944	WH72	Pictet - Short-Term Money Market	Liquidità	0,75%
LU0503633769	WJ31	Pictet - SmartCity	Azionario	1,85%
LU1777194397	WG04	Pictet - USA Index	Azionario	1,85%
LU0217138485	WJ54	Pictet - Premium Brands	Azionario	1,85%
Pimco				
IE00BF1FZP83	WG41	PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	Obbligazionario	1,35%
IEOOBYXVX196	WJ85	PIMCO GIS - Global Bond ESG Fund HDG	Obbligazionario	1,35%
IE00B80G9288	WH47	PIMCO GIS plc - Income Fund HDG	Obbligazionario	1,35%
Robeco				
LU1493701376	WJ53	Robeco Asia-Pacific Equities	Azionario	1,85%
LU0622664224	WH26	Robeco Financial Institutions Bonds	Obbligazionario	1,35%
LU0582530498	WJ86	Robeco QI Emerging Conservative Equities	Azionario	1,85%
LU2145460783	WK38	Robeco Global SDG Equities (Disponibile dal 23/06/2025)	Azionario	1,85%
LU2145466129	WJ64	Robeco Smart Mobility	Azionario	1,85%
Schroder				
LU1293074800	WH51	Schroder ISF Euro Credit Conviction Short Duration	Obbligazionario	1,35%
LU0995119822	WK21	Schroder ISF EURO Credit Conviction	Obbligazionario	1,35%
LU0713761251	WH92	Schroder ISF Global Corporate Bond HDG	Obbligazionario	1,35%
LU1725193004	WJ19	Schroder ISF Global High Yield	Obbligazionario	1,35%
LU0271484684	WJ62	Schroder ISF US Large Cap HDG	Azionario	1,85%
LU2419419655	WJ69	Schroders Global Alternative Energy	Azionario	1,85%
UBS				
IE00BHBXMW22	WJ88	UBS (Irl) Investor Selection - Global Equity Long Short Fund	Alternativi	1,75%
LU2094083099	WJ65	UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield	Obbligazionario	1,35%
LU0396332305	W189	UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global	Obbligazionario	1,35%
Vanguard				
IEOOBNDQ1L38	WK24	Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund	Azionario	1,85%
Vontobel				
LU1717117623	WK33	Vontobel Fund -TwentyFour Strategic Income HDG	Alternativi	1,75%
LU2550873710	WJ90	Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HDG	Obbligazionario	1,35%
Wellington				
IEOOBJ7HNK78	WK23	Wellington Enduring Assets Fund	Azionario	1,85%

La disciplina di tali Fondi Esterni è dettata dai rispettivi regolamenti, disponibili sui siti internet dei relativi gestori, ai quali si rimanda. Inoltre, vanno applicate le commissioni di gestione previste dalla SGR ("Società di Gestione del Resparmio") per ogni singolo Fondo Esterno.

È facoltà dell'Impresa di Assicurazione di modificare la citata lista dei Fondi Esterni collegabili alla prestazione oggetto del Contratto, in sostituzione, in aumento o in riduzione di quelli già previsti, permettendo al Contraente di esercitare la propria opzione in virtù della nuova lista risultante dalla modificazione operata. Nell'ambito del presente Contratto, l'Impresa di Assicurazione svolge le seguenti attività:

- · attività di gestione;
- · attività di salvaguardia.

a) Attività di gestione

L'attività di gestione è basata su una costante analisi finanziaria qualitativa e quantitativa dei Fondi Esterni presenti sul mercato finalizzata alla selezione dei Fondi Esterni cui collegare le prestazioni assicurative.

L'Impresa di Assicurazione, a seguito della continua attività di analisi, monitoraggio e verifica delle performance dei Fondi Esterni previsti dal Contratto nonché di quelli offerti dal mercato, provvede ad un costante adeguamento qualitativo della gamma dei Fondi Esterni proposti con il presente Contratto, nell'interesse del Contraente.

Tale attività potrebbe portare alla eliminazione dei Fondi Esterni valutati non più idonei e alla sostituzione con altri Fondi Esterni ritenuti migliori ed appartenenti alla medesima macrocategoria. In tal caso l'Impresa di Assicurazione agisce per conto del Contraente e nel suo migliore interesse, con discrezionalità ed autonomia operativa, effettuando operazioni di compravendita esclusivamente disinvestendo il capitale maturato nel singolo Fondo Esterno valutato non più idoneo e reinvestendo il relativo controvalore nell'altro Fondo Esterno ritenuto migliore.

L'Impresa di Assicurazione comunicherà tempestivamente a tutti i Contraenti qualsiasi decisione di variazione nella lista dei Fondi Esterni selezionati ai sensi e con le modalità di cui al presente articolo delle Condizioni di Assicurazione.

b) Attività di salvaguardia

L'attività di gestione è affiancata da un'attività di salvaguardia del Contratto, che l'Impresa di Assicurazione attua nei casi in cui il Contraente abbia investito in un Fondo Esterno o richieda di effettuare versamenti o switch in un Fondo Esterno che:

- sia momentaneamente sospeso dalla negoziazione;
- sia coinvolto in operazioni di fusione e/o di liquidazione;
- abbia variato la propria politica d'investimento e/o il proprio stile di gestione e/o il proprio livello di rischio dichiarato, nonché abbia incrementato i costi gravanti su di esso o sia intervenuta qualsiasi altra variazione che alteri significativamente le caratteristiche del Fondo Esterno stesso.

In tali casi, l'Impresa di Assicurazione, al fine di tutelare l'interesse del Contraente, disinvestirà il controvalore dai Fondi Esterni nei quali questi sono investiti ad altri Fondi Esterni appartenenti alla medesima macrocategoria, secondo le medesime percentuali di investimento. I Fondi Esterni di destinazione saranno scelti dall'Impresa di Assicurazione a seconda della specifica situazione dei mercati, considerando il migliore interesse del Contraente e la coerenza tra i Fondi Esterni sotto il profilo delle caratteristiche gestionali e del profilo di rischio inizialmente indicati dal Contraente.

L'Impresa di Assicurazione si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto al Contraente le operazioni effettuate.

Le operazioni di compravendita derivanti dall'attività di gestione e di salvaguardia del Contratto:

- vengono effettuate il Mercoledì della settimana successiva alla data in cui l'Impresa di Assicurazione sostituisce un Fondo Esterno. Ai fini della determinazione dell'importo trasferito da un Fondo Esterno all'altro, il giorno di riferimento coinciderà con il Mercoledì della settimana successiva alla data in cui l'Impresa di Assicurazione sostituisce un Fondo Esterno. Si rimanda all'Art. 20 delle Condizioni di Assicurazione per informazioni di dettaglio sulle modalità di valorizzazione delle Quote;
- verranno tempestivamente comunicate al Contraente, tramite una lettera di conferma, le indicazioni relative alle motivazioni e alla data di esecuzione delle operazioni, il numero di Quote disinvestite ed il loro relativo Controvalore, nonché il numero ed il valore delle Quote assegnate per i nuovi Fondi Esterni.

Le attività di gestione periodica e di salvaguardia del Contratto possono modificare la composizione dell'investimento iniziale, il profilo di rischio e l'orizzonte temporale, all'interno della lista dei Fondi Esterni scelta. Il Contraente ha comunque facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e senza costi aggiuntivi, operazioni di switch su uno o più Fondi Esterni tra quelli a disposizione al momento della richiesta.

La lista dei Fondi Esterni disponibili riportata in Allegato 1 è modificata periodicamente dall'Impresa di Assicurazione in base alle finalità descritte sopra.

Nonostante le attività di gestione e di salvaguardia, l'Impresa di Assicurazione non presta in ogni caso alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione del Capitale Investito in caso di decesso, Riscatto totale e/o durante la vigenza del Contratto

I Fondi Interni ai quali può essere collegato il Contratto sono:

Codice Fondo Interno	Nome Fondo Interno	Macrocategoria	Commissione di Gestione applicata dall'Impresa di Assicurazione
ES07	Soluzione Prudente	Bilanciato	1,70%
ES08	Soluzione Flessibile	Bilanciato	1,70%
WJ36	Soluzione Sostenibile ESG	Bilanciato	1,70%
ES09	Soluzione Difensiva	Bilanciato	1,70%
ES10	Soluzione Bilanciata	Bilanciato	1,70%
ES11	Soluzione Dinamica	Bilanciato	1,70%

Codice Fondo Interno	Nome Fondo Interno	Macrocategoria	Commissione di Gestione applicata dall'Impresa di Assicurazione
ES12	Fixed Income Plus	Obbligazionario	1,45%

La disciplina di tali Fondi Interni è dettata dai rispettivi Regolamenti disponibili sui siti internet della Compagnia, ai quali si rimanda. Inoltre, vanno applicati i costi indiretti come descritti all'articolo 22,7 delle Condizioni di Assicurazione, incluse le commissioni di gestione previste dalla SGR.